

Newsletter n. 6 del 16 Marzo 2012

1. Pubblicata la legge n. 14/2012, di conversione del D.L. n. 216/2011 (c.d. Decreto Milleproroghe)

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2012 – Supplemento Ordinario n. 36, la **legge 24 febbraio 2012, n. 14**, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative".

Dopo tre voti di fiducia (due alla Camera e uno al Senato) il decreto-legge n. 216/2011, partito con 30 articoli, è diventato legge con 46 articoli e un numero rilevante di nuovi commi, accogliendo non solo slittamenti di termini ma anche tutta una serie di disposizioni di varia natura. Sono presenti oltre 80 rinvii di termini.

Dell'originario decreto legge n. 216/2011, solo otto articoli sono rimasti pressoché intatti; gli altri hanno subito un rifacimento sostanziale di talché spesso l'oggetto non corrisponde più al contenuto.

Le novità vanno dai tribunali situati nelle Province di Chieti e L'Aquila, all'Expo di Milano, all'edilizia carceraria, al diritto d'autore, alla Conservatoria immobiliare, alle casse di previdenza, al SISTRI, alla pesca, all'edilizia residenziale, al contenzioso tributario, all'AGEA.

Per scaricare il testo del decreto-legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Archivio Normativo – Milleproroghe – Decreti sviluppo**.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=211>

2. SISTRI – Confermata la proroga per tutti al 30 giugno 2012 – Prevista la collaborazione con ISPRA e DigitPA

L'**articolo 13, comma 3, della legge 24 febbraio 2012, n. 14**, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (meglio conosciuto come "Milleproroghe"), ha disposto una ulteriore **proroga - dal 2 aprile 2012 al 30 giugno 2012** - dell'entrata in operatività del SISTRI.

A decorrere dal 28 febbraio 2012 (data di entrata in vigore della L. n. 14/2012)), per la gestione del SISTRI, la competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare **può avvalersi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)** per lo svolgimento di tutte le attività diverse da quelle individuate dal contratto in

essere avente ad oggetto la fornitura del relativo sistema informatico e la gestione del relativo sito internet.

Per quanto attiene alla verifica del funzionamento tecnico del sistema, la competente Direzione del Ministero **potrà avvalersi di DigitPA**, secondo le modalità che verranno stabilite con un apposito decreto.

Nel successivo comma 3-bis, del citato articolo 13, si stabilisce, infine, che il termine del 1° giugno 2012 (fissato dall'articolo 6, comma 2, lett. f-octies della legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione del D.L. 13 maggio 2011, n. 70), previsto per i soli produttori di rifiuti pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti, **viene posticipato al 30 giugno 2012**.

In questo modo tutti i termini vengono unificati e **per tutte le imprese interessate il SISTRI si avvierà il 30 giugno 2012**.

Per un approfondimento dell'argomento del SISTRI si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO - Attività economiche e figure professionali - RIFIUTI - SISTRI**.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=398>

3. Contrassegni di Stato previsti per i vini DOCG e DOC - Istituito un portale informatico

Al fine di uniformare il sistema di gestione delle richieste di fabbisogno dei contrassegni di Stato per la campagna 2012/2013 e successive, a partire dal 15 marzo 2012, è stato istituito, ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 5, del D.M. 19 aprile 2011, un **portale informatico dedicato alla gestione ed alla rendicontazione delle richieste di fabbisogno di contrassegni di Stato** per i vini DOCG e DOC.

L'accesso al portale informatico è consentito al personale delle strutture di controllo autorizzate o designate ed al personale dei Consorzi di tutela eventualmente delegati, previa autorizzazione rilasciata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in qualità di gestore del sistema informativo.

La disciplina per il funzionamento del portale è stata dettata dal **decreto 1° marzo 2012**, recante *"Disciplina di inserimento e gestione dei fabbisogni dei contrassegni di Stato previsti per i vini DOCG e DOC e istituzione del portale informatico di cui all'articolo 9, commi 2 e 5, del decreto 19 aprile 2011 concernente le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata"*.

Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 8 marzo 2012.

Per un approfondimento e per scaricare il testo del nuovo decreto si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO - Albi** - Albo degli imbottigiatori dei vini DOCG, DOC e IGT.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=45>

4. Qualificazione del conducente - Formazione periodica per il rinnovo di validità della carta di qualificazione del conducente

Il titolare di carta di qualificazione del conducente valida sia per il trasporto di merci che per il trasporto di persone, che ha frequentato un corso di

formazione periodica per rinnovare l'abilitazione ad una delle predette tipologie di trasporto, è esentato dall'obbligo di frequenza del corso di formazione periodica per l'altra tipologia.

Lo prevede il **D.M. 5 marzo 2012**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 8 marzo 2012, apportando una modifica all'art. 13 del D.M. 16 ottobre 2009.

Questo intervento d'urgenza è dovuto al fatto dell'imminenza della data di avvio dei corsi di formazione periodica per il rinnovo di validità dell'abilitazione per il trasporto di persone.

Si ricorda infatti che con il D.M. 5 agosto 2011 era stato modificato l'art. 13, comma 10 del D.M. 16 ottobre 2009, anticipando da dodici a diciotto mesi il termine utile per avviare i corsi di formazione periodica utili al rinnovo di validità della carta di qualificazione del conducente. Ciò ha comportato che i predetti corsi, se relativi all'abilitazione per il trasporto di persone, possono essere erogati **a decorrere dal 9 marzo 2012** e, se relativi all'abilitazione per il trasporto di merci, **dal 9 marzo 2013**.

Il nuovo decreto rinvia ad un successivo provvedimento le ulteriori modifiche ed integrazioni del D.M. 16 ottobre 2009, attualmente in fase di approfondimento nell'ambito dei lavori di apposito tavolo tecnico istituito con i soggetti titolari di competenze nel settore.

Il testo infine armonizza la terminologia di cui al DM 16 ottobre 2009, con quella di cui alla direttiva comunitaria 2003/59/CE, facendo riferimento al trasporto di "merci" piuttosto che non a quello di "cose".

5. Attività e certificazioni in materia catastatale – Deroga all'art. 40 del D.P.R. n. 445/2000

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 40 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le disposizioni di cui ai commi 01 e 02, aggiunti dall'art. 15, comma 1, lett. a) della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), non si applicano ai certificati e alle attestazioni da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, nonché ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio.

Questo è quanto viene stabilito al comma 5, dell'art. 6, del **decreto legge LEGGE 2 marzo 2012, n. 16**, recante "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012,

Si ricorda che dal **1° gennaio 2012** sono entrate in vigore le disposizioni dettate dall'art. 15, della legge n. 183/2011 (legge di stabilità per il 2012) in materia di certificazioni, che stabiliscono che:

1. Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili **solo nei rapporti tra privati**;
2. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà **sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive** di cui agli articoli 46 e 47;
3. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati dovrà essere apposta, **a pena di nullità**, la dicitura: "*Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi*".

6. Iscrizione all'Albo delle imprese artigiane - Decisione entro 60 giorni a pena di decadenza

Il termine di 60 giorni previsto dall'art. 7, comma 2, della legge-quadro n.443/1985 per le deliberazioni da parte delle Commissioni provinciali per l'artigianato nel caso di contestazioni circa l'effettivo possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, ha **natura di termine decadenziale**: ciò comporta che, ove la Commissione non si pronunci entro il termine di 60 giorni sulla richiesta di iscrizione presentata dall'Istituto (a seguito di un accertamento ispettivo) nei confronti di un soggetto, la Sede territorialmente competente provvederà d'ufficio all'iscrizione.

Lo ha nuovamente chiarito l'INPS con il **Messaggio 28 febbraio 2012, n. 3427**, richiamando la propria delibera 26 luglio 2006, n. 232.

Con tale delibera, infatti, il C.d.A. dell'Istituto ha affermato che il limite temporale dei 60 giorni di cui all'art. 7 della legge quadro 8 agosto 1985, n. 443 è *"un termine di decadenza, oltre il quale gli atti delle Commissioni provinciali per l'artigianato sono privi di efficacia e non producono effetti ai fini previdenziali e assistenziali, per cui la natura vincolante dei provvedimenti assunti dalle citate Commissioni è tale solo nel limite temporale posto dalla norma stessa"*.

Pertanto, nel caso in cui la Commissione Provinciale per l'Artigianato non si pronunci entro il termine di 60 giorni sulla richiesta di iscrizione presentata dall'Istituto (a seguito di un accertamento ispettivo) nei confronti di un soggetto, la Sede territorialmente competente provvederà d'ufficio all'iscrizione.

7. Comunicazione Unica – Firmata intesa con la Regione Puglia per la nascita delle imprese artigiane

Il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Puglia, hanno firmato, il 6 febbraio 2012, un protocollo d'intesa per l'applicazione del sistema della Comunicazione Unica (ComUnica) anche per la nascita delle imprese artigiane. Le imprese artigiane della Regione Puglia possono iscriversi all'Albo delle imprese artigiane con immediato avvio dell'attività mediante **un'unica comunicazione per via telematica**.

L'intesa da avvio alla comunicazione unica per le imprese artigiane, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del D.P.C.M. 6 maggio 2009 che prevede, per l'applicazione di tale sistema alle imprese artigiane, un accordo fra lo Stato, competente relativamente al Registro delle imprese ed alla semplificazione dell'accesso all'attività di impresa in generale, e le singole Regioni, competenti in materia di artigianato.

L'ampliamento di ComUnica al settore artigiano rappresenta un'importante novità e opportunità di semplificazione per le piccole e medie imprese che, oltre ad avvalersi della nuova procedura per i quattro adempimenti previsti (Registro imprese – Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL), potranno richiedere l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane.

E' auspicabile che presto possano essere sottoscritte analoghe intese con tutte le altre Regioni che ancora non hanno provveduto, in modo da rendere pienamente operativa tale opportunità in modo uniforme nell'intero territorio nazionale per tutte le imprese artigiane.

Per scaricare il testo del protocollo d'intesa con il relativo allegato clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://bit.ly/AOSrF7>

8. Criteri per l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti delle Regioni - Delibera della Corte dei Conti

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2012, la **deliberazione della Corte dei Conti 8 febbraio 2012** in merito all'individuazione dei requisiti professionali per l'iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti per i collegi regionali ed i relativi criteri di estrazione.

L'art. 30, comma 5 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012) – intervenuto in rettifica dell'art. 14 del D.L. n. 138/2011, convertito dalla L. n. 148/2011 – richiedeva alle Regioni di adeguare, nel rispetto della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai parametri indicati ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, prevedendo in particolare l'introduzione del **collegio dei revisori dei conti** nelle Regioni e lo sganciamento di quelli dei Comuni e delle Regioni dalla nomina degli organi di governo, al fine di garantire un controllo indipendente sull'attività della Pubblica amministrazione.

In particolare l'art. 14, comma 1, lett. e) della manovra estiva aveva disposto l'istituzione, **a decorrere dal 1 gennaio 2012**, di un collegio di revisori dei conti, indirizzato a vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica delle Regioni, attribuendo alla Corte dei conti il compito di individuare i requisiti ed i criteri professionali richiesti per l'iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti dal quale estrarre i componenti per i collegi regionali.

Nell'intento di armonizzare le funzioni di controllo da esercitare in ambito locale con le funzioni di coordinamento della finanza regionale e locale, la Corte dei Conti ha definito i **criteri unitari** per il corretto funzionamento dei controlli interni e delle amministrazioni e si è espressa sui **requisiti professionali** necessari ai fini dell'iscrizione nell'apposito elenco dei revisori da cui estrarre i componenti dei costituendi collegi dei revisori dei conti presso le regioni.

Elemento fondamentale per l'iscrizione è il possesso dei requisiti previsti dai principi contabili internazionali e, di conseguenza, l'iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al D. Lgs. n. 39/2010. A ciò deve aggiungersi il possesso di una specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

Per scaricare il testo della deliberazione direttamente dalla Gazzetta Ufficiale clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://bit.ly/w0UOfI>

9. Riforma dei trattamenti pensionistici – L'INPS spiega la riforma

Nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011 è stata pubblicata la **legge 22 dicembre 2011, n. 214**, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*".

L'art. 24 del citato decreto legge ha introdotto, tra l'altro, **nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici**.

Dal 1° gennaio 2012 per i lavoratori e le lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a decorrere dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite dalle seguenti prestazioni: **pensione di vecchiaia e pensione anticipata**.

Tutte le novità vengono illustrate dall'INPS con la **Circolare n. 35 del 14 marzo 2012**.

Con particolare riguardo alla soppressione degli Enti **INPDAP** ed **ENPALS**, l'INPS precisa che, in attesa di successive indicazioni che saranno diramate a seguito dell'emanazione dei decreti interministeriali di natura non regolamentare previsti dalla legge, le domande di prestazioni devono essere presentate, secondo le consuete modalità, dagli iscritti degli enti soppressi presso le rispettive strutture territoriali dell'INPDAP e dell'ENPALS.

Per scaricare il testo della circolare dell'INPS clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://bit.ly/AC2x3J>

10. La soluzione delle controversie in materia di lavori pubblici – Nuovo regolamento

Con **Provvedimento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 1° marzo 2012** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 17 marzo 2012) è stata modificata la disciplina sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. n) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici).

In tale comma si stabilisce che, oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da altre norme, l'Autorità, su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione. In questo caso si applica quanto disposto all'art. 1, comma 67 della L. n. 266/2005 (Legge finanziaria 2006).

Il precedente regolamento era stato emanato con Provvedimento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 10 gennaio 2008, da ritenere ora sostituito dal nuovo regolamento.

Per scaricare il testo del provvedimento con il modulo per la presentazione dell'istanza di parere per le soluzioni delle controversie, clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://bit.ly/FPfDhs>

11. Pile e accumulatori - Comunicazione annuale entro il 31 marzo 2012

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 188 del 2008 i **produttori di pile e accumulatori** devono comunicare alle Camere di Commercio – **entro il 31 marzo 2012** - i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, suddivisi per tipologia.

La trasmissione deve essere effettuata **esclusivamente via telematica**, utilizzando la **firma digitale** del legale rappresentante o di un soggetto da questi precedentemente delegato.

Non è previsto il pagamento di alcun diritto di segreteria.

Prevista una sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00** per la mancata o incompleta comunicazione, entro il termine stabilito.

La procedura informatica – attiva dal 2 febbraio 2012 – è disponibile sul portale www.impresa.gov.it, scegliendo “La mia Scrivania”, poi “Servizi Ambientali” e “Registro Pile”.

Per un approfondimento dell’argomento e per accedere al portale si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali – Pile e accumulatori – Formazione e tenuta del Registro nazionale.**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=261>

12. Aggiornate le misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime per l’anno 2012

Con il **Decreto del Direttore Generale per i porti del 1° dicembre 2011**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012, sono state aggiornate, **per l’anno 2012**, le misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime, applicando l’aumento del 3,75% alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2011.

Le misure unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2012.

La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorchè rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2012.

La misura minima di canone di euro 338,39 - prevista dall’articolo 9 del decreto interministeriale 19 luglio 1989 - e’ elevata ad **euro 351,08** a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Si applica la misura minima di euro 351,08 alle concessioni per le quali la misura annua, determinata secondo i precedenti commi, dovesse risultare inferiore al citato limite minimo.

13. Sono in arrivo novità in materia di stato civile – Il Prefetto unica autorità decisionale

Su proposta del Presidente Monti e dei ministri dell’Interno, della Pubblica amministrazione e semplificazione e della Giustizia sono state introdotte nel corso del Consiglio dei ministri del 24 febbraio scorso nuove modifiche allo stato civile.

Se in passato le domande dei cittadini venivano presentate alle Prefetture, ma poi il provvedimento finale era adottato dal Ministero dell’interno, ora il Prefetto diventa l’unica autorità decisionale.

Si prevedono risparmi consistenti in termini di tempo per i cittadini e incrementi di efficienza per l’amministrazione.

I cambiamenti riguardano in particolare il **cambio di cognome**. Le tipologie previste sono tre:

- Chiunque potrà chiedere di aggiungere il cognome materno a quello paterno;
- Le donne divorziate o vedove potranno aggiungere il cognome del nuovo marito ai propri figli;
- Per coloro che hanno ricevuto la cittadinanza italiana sarà possibile mantenere il cognome con il quale erano identificati all'estero.

(Fonte: *Ministero dell'Interno*)

14. Direttiva Servizi – Guida alla lettura promossa dal Dipartimento Politiche Europee

La Guida all'utente sulla Direttiva Servizi è una iniziativa del Dipartimento Politiche Europee, d'intesa con il Formez, nell'ambito delle attività formative-informative promosse per favorire l'attuazione della Direttiva sui Servizi nel Mercato Interno.

La Guida intende offrire a imprese, pubblica amministrazione, professionisti o destinatari di servizi uno strumento di lettura della direttiva e di consultazione con l'obiettivo non solo di guidarlo nella complessità delle prescrizioni della direttiva, ma anche di offrirgli una visione più compiuta del **mercato europeo dei servizi** e del contesto delle iniziative tuttora in corso a livello nazionale ed europeo.

La Guida presenta una **prima parte** dedicata ad una sintetica descrizione del contenuto della Direttiva, la nuova disciplina delle attività di servizi in applicazione al decreto legislativo n. 59 del 2010, di recepimento della direttiva, con attenzione ai più recenti sviluppi normativi.

Nella **seconda parte**, la Guida si propone di "introdurre" le diverse tipologie di utenti (singole attività economiche, imprese, destinatari dei servizi, pubblica amministrazione, professioni regolamentate) all'interno delle procedure connesse all'accesso e all'esercizio delle attività di servizi, con una strutturazione in sezioni distinte e un'impostazione di tipo pratico, che illustra le modalità operative di interesse per ciascuna categoria interessata dall'applicazione della direttiva.

Per scaricare il testo della Guida clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://www.politicheeuropee.it/file_download/1737

15. EUROPA = NOI - Un nuovo progetto educativo dedicato alle scuole

Qual è la storia dell'UE? Qual è il suo assetto geografico? Quali sono i valori fondamentali e le sue istituzioni fondanti? Quali sono i finanziamenti diretti della Commissione europea? In cosa consiste il programma LLP e come si accede ai fondi dei singoli programmi settoriali?

Sono solo alcune delle domande che trovano risposta nella **piattaforma digitale EUROPA=NOI**, un nuovo percorso didattico dedicato ai temi della cittadinanza europea promosso dal Dipartimento Politiche Europee, realizzato da Civicamente, che sarà presentato il 14 marzo 2012 a Bologna.

La piattaforma EUROPA=NOI è uno spazio web che mette a disposizione dei docenti materiali educativi multimediali e proposte per l'applicazione di metodologie d'insegnamento all'avanguardia.

L'obiettivo di EUROPA=NOI è offrire a insegnanti e studenti contenuti e strumenti da scaricare per favorire nelle scuole lezioni interattive attraverso percorsi di scoperta dell'Unione Europea e delle opportunità offerte ai cittadini europei.

L'iniziativa inoltre punta a creare una rete che possa aggregare scuole e insegnanti impegnati nell'ambito della cittadinanza europea.

La piattaforma EUROPA=NOI è stata presentata a Bologna il 14 Marzo 2012 presso il Salone Marescotti.

(Fonte: *Dipartimento Politiche Europee*)

Per accedere alla piattaforma digitale clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.educazionedigitale.it/europanoi/>